

Allegato "B" all'atto n. 3557/2327 di. rep.  
Statuto dell'Associazione "Volontariato Torino"

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita ai sensi del D. Igs. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito, Codice del Terzo Settore) e s.m.i. e al DPR 361/2000, l'associazione riconosciuta del Terzo Settore denominata "Volontariato Torino", siglabile "Vol.To".
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) a decorrere dall'iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Torino e può istituire proprie sedi secondarie operative nel territorio della città metropolitana di Torino.
2. Le decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio della città metropolitana di Torino, all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative, competono al Consiglio Direttivo e non costituiscono modifica statutaria.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è fissata fino al 31.12.2070.

Art. 4 - Forma giuridica

1. Vol.To è costituita in forma di associazione riconosciuta del terzo settore ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Art. 5 - Iscrizione nel RUNTS

1. Vol.To si iscriverà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e indicherà gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 6 - Scopo e attività

1. Vol.To è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, non ha fini di lucro e, ispirandosi ai principi di sussidiarietà e pluralismo, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto la promozione e la diffusione della solidarietà, dell'inclusione e della coesione sociale e della cittadinanza attiva, l'attivazione di risposte ai bisogni della cittadinanza per favorire lo sviluppo del territorio; parimenti Vol.To opera per promuovere e rafforzare la cultura del volontariato e la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.
2. Essa svolge in via prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del O. Igs. 117/2017:

educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 29.3.2003 n° 53 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa (lett. d); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del O. Igs. 117/2017 (lett. i);



servizi strumentali ad enti del Terzo settore per sostenerne e qualificarne l'attività e, in particolare, fornendo supporto tecnico, formativo ed informativo ai fini di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore (lett. m);

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata (lett. v);

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

3. Le attività in precedenza richiamate e quelle indicate ai successivi artt. 7 e 8, potranno essere svolte a titolo gratuito, a rimborso dei costi sostenuti o a fronte di un corrispettivo congruo.

4. Vol.To potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

5. Vol.To può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività il cui impiego avviene in conformità alle previsioni degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 7 - Funzione di CSV**

1. Qualora Vol.To sia accreditata come Centro di Servizio per il Volontariato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 117/2017 essa organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 117/2017, mediante il ricorso alle risorse del Fondo unico nazionale.

2. A tal fine, svolge attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata

interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. Tali servizi sono erogati nel rispetto dei principi indicati dall'art. 63, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

4. È fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal fondo unico nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

5. L'associazione, inoltre, può promuovere e sviluppare l'attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati, secondo le previsioni dell'art. 93 del Codice del Terzo Settore.

#### Art. 8 - Attività diverse

1. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle indicate al precedente art. 6, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con l'apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La loro individuazione è effettuata dal Consiglio Direttivo che attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bi-



lancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m. i.

#### **Art. 9 - Soci**

1. Possono essere soci diretti di Vol.To le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, così come definiti dal D. Lgs. n. 117/2017 (esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile), che ne facciano richiesta in forma scritta e che siano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more della costituzione di questo, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore e che hanno la propria sede legale nell'area metropolitana di Torino.

2. Sono soci indiretti di Vol.To le sezioni, i gruppi, i circoli territoriali o altrimenti definiti, gli enti diversi da quelli di cui al comma precedente, aventi autonomia giuridica e sede legale nell'ambito della città metropolitana di Torino, che aderiscono ad un socio diretto, ad esclusione degli organismi di collegamento e coordinamento, e, attraverso questo, facciano domanda di associazione a Vol.To; i soci indiretti possono aderire ad una sola rete e in ogni caso ad un unico socio diretto.

3. L'ammissione del nuovo socio è disposta con deliberazione del Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori ed è comunicata al richiedente (e, per i soci indiretti, al socio diretto attraverso cui è pervenuta la richiesta) in forma scritta, anche tramite e-mail, entro 120 giorni dalla ricezione della domanda.

L'Ente ammesso è annotato nel Libro soci.

4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la deliberazione del Consiglio Direttivo, con la motivazione del rigetto, è comunicata all'ente richiedente (e, per i soci indiretti, al socio diretto attraverso cui è pervenuta la richiesta) in forma scritta, anche tramite e-mail, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

5. Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

L'Assemblea delibera sulle domande di ammissione non accolte in occasione della prima riunione successiva all'istanza predetta.

La deliberazione dell'Assemblea deve essere motivata.

La deliberazione dell'Assemblea è comunicata all'interessato (e, per i soci indiretti, al socio diretto attraverso cui è pervenuta la richiesta) in forma scritta, anche tramite e-mail, entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera.

6. Sono escluse partecipazioni temporanee.

#### **Art. 10 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci diretti hanno il diritto di:

a) partecipare all'assemblea con diritto di voto, esprimendo un numero di voti aumentato di un'unità per ogni duecento-

cinquanta - o frazione - soci indiretti rappresentati, fino ad un massimo di tre;

b) accedere alle cariche associative e concorrere alla loro elezione, partecipare alle attività di Vol.To;

c) prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta;

d) definire, nell'ambito della propria autonomia e di quanto previsto dal presente statuto, le forme di partecipazione dei soci indiretti di cui al 2° comma dell'art. 9 del presente statuto.

2. I soci diretti hanno l'obbligo di:

a) rispettare i principi, i valori e le norme dello statuto, nonché i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) pagare la quota associativa annuale, se prevista;

c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti di Vol.To;

d) contribuire responsabilmente al funzionamento di Vol.To prendendo parte alla programmazione ed alla conseguente attività;

e) comunicare a Vol.To la composizione della propria base sociale ed ogni altra informazione relativa ai soci indiretti ad essi aderenti.

3. I soci indiretti partecipano alla vita associativa tramite l'unico socio diretto a cui aderiscono. A tal fine essi hanno diritto di:

a) concorrere a determinare il contenuto ed il peso del voto del socio diretto, secondo le previsioni del precedente art. 10, comma 1, lett. a);

b) presentare tramite il socio diretto a cui sono aderenti, candidature per l'elezione dell'organo amministrativo, secondo le previsioni del successivo art. 14;

c) recedere in qualsiasi momento dalla compagine associativa di Vol.To, dandone comunicazione in forma scritta all'Associazione ed all'ente socio diretto cui aderisce.

I soci indiretti hanno il dovere di rispettare il presente statuto e di partecipare alla gestione ed alla programmazione di Vol.To attraverso l'unico socio diretto a cui aderiscono.

I soci indiretti hanno altresì il dovere di dichiarare a quale unico socio diretto aderiscono.

#### **Art. 11 - Perdita dello status di socio**

1. Lo status di socio si perde in caso di:

a) cancellazione del socio dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

b) recesso, da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione del socio diretto pervenga a Vol.To entro il 30 settembre;

e) esclusione, in caso di:

mancato rispetto dei principi, dei valori e delle norme dello



Statuto, nonché dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;  
mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista;

assenza ingiustificata a più di 5 assemblee consecutive.

L'esclusione del socio è disposta con deliberazione dell'Assemblea.

In caso di recesso, esclusione, cancellazione dal RUNTS di un socio diretto, analogo provvedimento verrà assunto nei confronti dei soci indiretti che, suo tramite, hanno aderito a Vol.To ed i suoi eventuali rappresentanti all'interno degli organi dell'Associazione decadranno dall'incarico e verranno sostituiti ai sensi del successivo art. 14.

Previamente alla deliberazione di esclusione, il Consiglio Direttivo deve comunicare in forma scritta, anche tramite e-mail, al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

La deliberazione di esclusione dell'Assemblea deve contenere le motivazioni dell'esclusione; tale deliberazione è comunicata al socio interessato in forma scritta, anche tramite e-mail, entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera.

2. Lo status di socio non è trasmissibile.

3. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere a Vol.To non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio di Vol.To.

#### Art. 12 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Organo di Controllo, con funzione di Revisore Legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

2. Coloro che assumono cariche sociali devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità, indipendenza ed in particolare:

non possono essere nominati negli organi coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

I. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

II. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI



del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

III. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

IV. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

devono aver precedentemente avuto ruoli di amministrazione, direzione o responsabilità in associazioni, enti pubblici o privati, società o aziende per un periodo minimo di due anni; non devono essere legati a Vol.To da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;

non devono essere membri di ONC e OTC, qualora Vol.To sia accreditata come centro di servizio.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di Controllo (salvo quanto meglio previsto all'articolo 17 dello Statuto), ad eccezione del rimborso delle spese debitamente documentate e effettivamente sostenute in nome e per conto di Vol.To, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 - Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci diretti di Vol.To. Tali soci rappresentano, nella circostanza, i soci indiretti loro aderenti.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, tramite comunicazione in forma scritta, anche mediante e-mail, da inviarsi ad ogni socio diretto almeno 10 giorni prima dalla data fissata per la riunione.


3. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

4. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno 3 membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 dei soci diretti.

5. Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- b) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo, in occasione del rinnovo dello stesso;
- c) deliberare la previsione di una quota associativa;
- d) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio;



- e) approvare il bilancio sociale, renderlo pubblico attraverso il sito internet e depositarlo presso il RUNTS;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sulle istanze presentate in ordine al rigetto delle domande di ammissione;
- h) deliberare sull'esclusione dei soci;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto;
- j) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- k) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di Vol.To;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

6. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, da prevedere in un giorno diverso dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti. In ogni caso, per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione di Vol.To, occorre che la maggioranza dei voti rappresenti almeno 1/10 dei soci diretti computati per teste, a prescindere dal numero di voti espressi da questi ultimi in base alle regole di cui al presente articolo, e in particolare in base alle regole di ponderazione dei voti di cui al successivo comma 12. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

8. Per deliberare lo scioglimento di Vol.To e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci diretti.

9. Qualora le deliberazioni dell'assemblea riguardino le persone, le eventuali relative votazioni dovranno avvenire con scrutinio segreto.

10. Ogni socio diretto interviene all'Assemblea tramite il proprio rappresentante legale o suo delegato.

Ogni socio diretto ha diritto ad un voto, fatte salve le previsioni dell'art. 10, comma 1, lett. a) del presente statuto.

Il socio non può intervenire in Assemblea per il tramite di un membro del Consiglio Direttivo.

Ogni socio diretto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio diretto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Qualora il socio diretto abbia diritto all'espressione di più



voti ai sensi del precedente art. 10, comma 1 lett. a), la delega conferita riguarda l'espressione di tutti i voti a disposizione.

Ogni socio diretto può rappresentare sino ad un massimo di altri 2 soci diretti e comunque esprimere un massimo di 3 voti complessivi.

11. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 117/2017, in ciascuna assemblea la maggioranza dei voti è attribuita alle Organizzazioni di Volontariato socie dirette e vengono adottate misure atte ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'Associazione da parte di singoli associati o gruppi minoritari degli stessi.

12. All'atto della convocazione dell'Assemblea, il Presidente accerta il numero totale dei soci diretti aventi diritto di partecipazione, distinti in:

- Organizzazioni di Volontariato,
- Enti di Terzo Settore diversi da Organizzazioni di Volontariato,

ed i voti da essi esprimibili in applicazione dell'art. 10, comma 1 lett. a).

Effettuato l'accertamento, all'interno della convocazione viene reso noto a tutti i soci diretti il ricorrere di una delle casistiche di cui ai punti a), b), c) del presente comma e i conseguenti effetti rispetto all'attribuzione dei voti esprimibili dai soci diretti in Assemblea e alla loro eventuale ponderazione.

a) Qualora il numero dei voti esprimibili dalle Organizzazioni di Volontariato sia superiore al numero dei voti esprimibili dagli altri Enti del Terzo Settore diversi da OdV, il peso ponderale attribuito a ciascun voto è, indistintamente, pari a 1 (uno) .

b) Qualora il numero dei voti esprimibili dalle Organizzazioni di Volontariato sia pari o inferiore al numero dei voti esprimibili dagli altri Enti del Terzo Settore diversi dalle OdV, ma comunque costituisca almeno 1/3 (un terzo), calcolato senza arrotondamenti percentuali, del totale dei voti esprimibili, allora la maggioranza assoluta dei voti esprimibili è attribuita alle Organizzazioni di Volontariato tramite ponderazione differenziata dei voti secondo quanto previsto dal regolamento attuativo.

e) Qualora il numero dei voti esprimibili dalle Organizzazioni di Volontariato sia inferiore a 1/3 (un terzo), calcolato senza arrotondamenti percentuali, del totale dei voti esprimibili, allora 1/3 (un terzo) del totale dei voti esprimibili è assegnato alle Organizzazioni di Volontariato e i restanti 2/3 (due terzi) agli altri Enti del Terzo Settore diversi da OdV tramite ponderazione differenziata dei voti secondo quanto previsto dal regolamento attuativo.

In caso di delega tra soci diretti appartenenti alle diverse



tipologie di cui al presente comma, qualora si presentassero le casistiche di cui alle lettere a), b), c), il valore ponderale del voto espresso per delega è quello attribuito al socio diretto delegante a prescindere dalla natura del socio diretto delegato.

13. L'Assemblea, in ogni riunione, nomina il proprio Presidente ed il Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe nonché garantire e regolamentare il diritto di intervento all'Assemblea da parte dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e trascritto nell'apposito Libro.

14. Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, Vol.To pubblica le delibere dell'Assemblea mediante deposito delle stesse presso la sede legale e pubblicazione sul proprio sito web della sintesi delle deliberazioni assunte.

#### **Art. 14 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione di Vol.To ed è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 15 membri, compreso il Presidente, determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. b) del presente statuto.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.

Almeno la metà +1 degli eletti a comporre il Consiglio Direttivo (con arrotondamento all'unità superiore) devono essere stati proposti da un socio diretto-OdV.

3. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2 del presente statuto;

b) persone fisiche non facenti parte della compagine associativa di Vol.To;

c) coloro che hanno già ricoperto la carica di membro del Consiglio Direttivo di Vol.To per tre mandati consecutivi.

4. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associate, ogni socio diretto può proporre la candidatura di un solo candidato, che deve appartenere alla compagine associativa dell'ente proponente o di uno dei soci indiretti ad esso aderenti.

5. Il Consiglio elegge al suo interno, a maggioranza dei voti dei componenti eletti dall'Assemblea:

un Presidente;

fino a quattro Vicepresidenti, di cui uno con la funzione di vicario;

un Segretario;

un Tesoriere.

In caso di parità nella votazione, per l'elezione del Presidente prevale il voto del componente più anziano di età del

Consiglio e per l'elezione delle altre cariche prevale il voto del Presidente eletto.

Il Presidente, i vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere compongono l'Ufficio di Presidenza.

6. Ogniqualevolta le votazioni riguardino le persone esse dovranno avvenire a scrutinio segreto.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

8. Le competenze del Consiglio Direttivo sono:

- a) amministrare Vol.To, attuare gli indirizzi e le direttive generali approvate dall'Assemblea;
- b) eleggere tra i suoi membri il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere;
- c) sottoporre all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- e) attuare le deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- f) deliberare l'esercizio di attività diverse, ai sensi del precedente art. 8;
- g) assumere il personale, affidare incarichi di consulenza e approvare l'organigramma;
- h) stabilire le norme per l'organizzazione e il funzionamento di Vol.To, approvando eventuali regolamenti di sua competenza;
- i) istituire sedi operative nel territorio della città metropolitana di Torino;
- j) ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- k) determinare l'ammontare della quota associativa, se prevista dall'Assemblea;
- l) curare la tenuta dei libri sociali di cui all'articolo 22 dello Statuto;
- m) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- n) adottare qualsiasi altra decisione o iniziativa necessaria al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tramite comunicazione in forma scritta, anche tramite e-mail, da inviarsi ad ogni membro entro 7 giorni dalla data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è convocato tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 2/3 dei membri. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza effettiva di almeno la maggioranza dei membri. Non sono ammesse deleghe. È ammessa la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo tramite mezzi di telecomunicazione.

10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei



presenti.

11. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito Libro.

12. Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, Vol.To pubblica le delibere del Consiglio Direttivo mediante deposito delle stesse presso la sede legale e pubblicazione sul proprio sito web della sintesi delle deliberazioni assunte.

13. Nell'esercizio delle competenze di cui al precedente comma 8, lett. a) il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più consiglieri specifici compiti o funzioni. Il consigliere delegato riferisce periodicamente al Consiglio delle attività svolte.

Al fine di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i soci, con particolare attenzione verso quelli di piccola dimensione, il Consiglio individua un proprio membro cui conferirà la delega permanente per i rapporti con gli associati di piccola dimensione, intendendosi come tali i soci diretti o indiretti la cui compagine associativa, se composta da persone fisiche, sia inferiore alle 15 unità.

14. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 5

toro.

In caso di decadenza, decesso o dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla prima riunione utile alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 15 - Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante di Vol.To nonché Presidente del Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

3. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica:

a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati,

purchè con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) i parlamentari nazionali ed europei;

d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;

e) coloro che hanno già ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Direttivo di Vol.To per nove anni.

4. Il Presidente ha il compito di:

a) attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;

b) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

c) sovrintendere e coordinare gli uffici e i servizi;

d) coordinare l'attività dei componenti del Consiglio Direttivo e mantenere l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione dei programmi e al conseguimento degli scopi dell'Associazione;

e) assumere in caso di necessità e urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti.

5. Il Presidente cessa dalla carica qualora non provveda alla convocazione dell'Assemblea ordinaria; il Presidente cessa altresì dalla carica qualora non provveda alla convocazione del Consiglio Direttivo per un periodo superiore a 3 (tre) mesi.

#### **Art. 16 - Vicepresidenti - Segretario - Tesoriere**

1. Il Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Vicepresidente più votato in occasione dell'elezione assembleare svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione della carica del Presidente.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività di sua competenza. Il Segretario cura la tenuta del libro dei soci dell'Associazione, verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura, d'intesa con il Presidente, l'ordine del giorno.

3. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, promuove le attività di ricerca fondi e predispone i bilanci da sottoporre, previa approvazione del Consiglio Direttivo, all'Assemblea. Esprime parere in ordine ai risvolti economici delle attività e agli impegni di spesa comunque deliberati dagli organi dell'Associazione.

#### **Art. 17 - Organo di Controllo e Revisore Legale**

1. Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, composto di 3 membri scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile; tale organo assume anche la funzione di Revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e, in tal caso, esso deve es-



sere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. Tali soggetti possono percepire emolumenti in relazione all'attività svolta.

3. Non possono essere eletti alla carica di membro dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

coloro che ricoprono la carica di componente del Consiglio Direttivo di Vol.To.

4. Le competenze dell'Organo di Controllo sono:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza del fine finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, <sup>avv. f.</sup> particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 1: 6, 7 e B del D. Lgs. 117/2017, ed attestare che il bilancio <sup>(O, v)</sup> sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ; <sup>Jt -1</sup> cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio social <sup>--</sup> dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

d) procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Qualora Vol.To. sia accreditata come Centro di Servizio, l'Organo di Controllo è in ogni caso obbligatorio e un suo componente, con funzioni di Presidente, deve essere nominato dall'OTC Piemonte e Valle d'Aosta. Tale soggetto deve essere nominato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo Settore.

6. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

7. I componenti eletti dall'Assemblea durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

#### **Art. 18 - Patrimonio**

1. Il patrimonio di Vol.To è costituito:

a) da beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;

b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio da delibera del Consiglio Direttivo;

- c) da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- d) da eccedenze degli esercizi annuali.

2. Il patrimonio di Vol.To è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità di Vol.To.

3. Ai fini di cui al precedente comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni a tra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

4. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma 3, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili i casi previsti dall'art. 8 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 19 - Risorse economiche**

1. Le risorse economiche di cui dispone Vol.To consistono in:
- a) quote associative e contributi degli aderenti;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;
  - f) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
  - g) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
  - h) qualora l'associazione sia accreditata come centro di servizio per *il* volontariato: quota del FUN ad essa conferita.

#### **Art. 20 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale**

1. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone e deposita presso la sede dell'Associazione il bilancio consuntivo e preventivo.

2. Vol.To deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio, redatto dal Consiglio Direttivo in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è approvato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità e i termini del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 8 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.



4. Vol.To deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Vol.To deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo Linee Guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. E' fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FON.

#### **Art. 21 - Scioglimento e revoca della qualifica di CSV**

1. In caso di estinzione o scioglimento di Vol.To, il patrimonio residuo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2. In caso di scioglimento di Vol.To o di revoca del suo accreditamento come centro di servizio per il volontariato:

le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro 120 giorni dallo scioglimento dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato CSV in sua sostituzione o, in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FON;

i beni mobili o immobili acquisiti mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti da Vol.To secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

#### **Art. 22 - Libri sociali**

1. Vol.To terrà i seguenti Libri sociali:

- a. Libro degli associati o degli aderenti;
- b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo e revisione legale dei conti;
- d. Registro dei volontari.

2. La tenuta di tali Libri dovrà avvenire ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 23 - Norma di rinvio**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

#### **Art. 24 - Norma transitoria**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 3, lett. c) del presente statuto, il conteggio dei mandati consecutivi ha inizio dal mandato nel corso del quale avviene l'approvazione del presente statuto.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 3, lett. e) del presente statuto il conteggio degli anni decorre dall'inizio del mandato nel corso del quale avviene l'approvazione del presente statuto.



3. I componenti degli organi sociali eletti dall'assemblea, in carica alla data di approvazione del presente statuto, restano in carica fino alla scadenza del mandato.

4. In occasione della prima assemblea successiva all'approvazione del presente statuto, l'assemblea ha la facoltà di deliberare l'incremento del numero dei consiglieri del Consiglio Direttivo secondo quanto richiamato all'art. 14, comma 1; in tal caso si procede per chiamata secondo l'elenco dei non eletti risultante dall'ultima assemblea di rinnovo delle cariche sociali. Tali consiglieri rimangono in carica per la porzione residua del mandato.

5. Il Collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto assume immediatamente le funzioni e la denominazione di Organo di controllo e di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

In originale firmati:

Gerardo GATTO

Maria Cristina DE CESARE Notaio

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME MARGINALI CHE SI RILASCIANO PER USO**

*consentito dalla legge*

**TORINO, LI** *23 novembre 2020*



*Maria Cristina Di Michele*